



# COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino  
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03  
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

*Coldrerio, 22 febbraio 2016 – Ris. Mun. no. 5355*

## ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

il **Municipio di Coldrerio**,

Richiamati

- l'art. 192 LOC, gli altri art. 26, 28 e 44 RALOC;
- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp)
- il Regolamento d'esecuzione della LImp del 24 settembre 2008 (RLImp);
- la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP);
- il Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP);
- le Norme di attuazione di Piano regolatore;
- l'art. 66 e gli altri applicabili del Regolamento comunale;

emana la seguente ordinanza.

### **Art. 1. OGGETTO**

<sup>1</sup> La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

<sup>2</sup> Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLImp.

### **Art. 2. DEFINIZIONI**

<sup>1</sup> L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (di seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp e dal RLImp.

<sup>2</sup> Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

### **Art. 3. OBBLIGO**

La posa, l'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.



#### **Art. 4. VALIDITÀ**

<sup>1</sup> L'autorizzazione rilasciata a titolo personale del beneficiario ha una validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

<sup>2</sup> L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura.

<sup>3</sup> L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

<sup>4</sup> Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

#### **Art. 5. NOTIFICA - ESENZIONI**

<sup>1</sup> Necessitano di semplice notifica all'Ufficio tecnico comunale:

gli impianti esposti in occasione straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitanti, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento.

<sup>2</sup> Non necessitano di autorizzazione:

- a. le targhe indicanti studi professionali, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di 0.50 m<sup>2</sup>, non siano luminose o di natura rifrangente, collocati sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;
- b. le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata;
- c. le colonne e gli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d'utilità pubblica.

<sup>3</sup> Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.

#### **Art. 6. DIVIETI**

<sup>1</sup> Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e alla mortalità.

<sup>2</sup> Sono inoltre vietati:

- a. l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini di movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;
- b. la posa di nuovi impianti che proiettano, rispettivamente diffondono i messaggi variabili in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;



- c. la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani;
- d. la posa di impianti sulle cabine dei bus, salvo espressa autorizzazione o disposizione del Municipio per impianti di cui all'art. 5 cpv. 1.

<sup>3</sup> Restano riservati i divieti di cui alla Llmp, di cui all'art. 66 del Regolamento comunale, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

#### **Art. 7. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

<sup>1</sup> Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

<sup>2</sup> Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:

- nel caso di cessazione o cambio dell'attività, rispettivamente modifica della concessione;
- quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia;
- quando, per qualsivoglia motivo, viene sospesa l'autorizzazione municipale.

#### **Art. 8. DOMANDA**

<sup>1</sup> La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso l'ufficio tecnico comunale.

<sup>2</sup> La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

#### **Art. 9. COORDINAMENTO CON LA LICENZA EDILIZIA**

<sup>1</sup> È richiesta la licenza edilizia per i vettori pubblicitari: con una superficie superiore ai 4 m<sup>2</sup>; i totem e le bandiere; quelli sporgenti o confinanti con l'area demaniale cantonale; quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, etc.) da precludere gli interessi di terzi.

<sup>2</sup> La domanda o notifica di costruzione devono includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2 della presente.



#### **Art. 10. COORDINAMENTO CON IL DEMANIO CANTONALE**

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

#### **Art. 11. TASSE**

<sup>1</sup> Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

<sup>2</sup> Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

<sup>3</sup> Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente in base alle disposizioni del Regolamento comunale.

#### **Art. 12. TASSA DI DECISIONE**

<sup>1</sup> Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 2'500.00, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale.

<sup>2</sup> Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

#### **Art. 14. ESENZIONI DALLA TASSA E RIDUZIONI**

Gli impianti di proprietà comunale, di altri Enti pubblici aventi carattere di pubblica utilità e delle Assicurazioni del Comune sono esenti da tasse.

#### **Art. 15. NORME EDILIZIE**

<sup>1</sup> Nell'esame della domanda il Municipio deve verificare che l'impianto pubblicitario, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, non sia deturpante e non porti pregiudizio agli edifici, al paesaggio, alle strade e piazze e alla sicurezza stradale.

<sup>2</sup> Permesso il contenuto del cpv. 1, gli impianti collocati all'interno dei nuclei tradizionali sottostanno alle restrizioni previste nelle rispettive norme.

#### **Art. 17. SANZIONI**

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa;
- la rimozione degli impianti esposti in violazione della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la prestazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

<sup>2</sup> Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.



**Art. 18. PUBBLICAZIONE - RICORSI**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni a partire dal 29 febbraio 2016.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

**Art. 19. ENTRATA IN VIGORE**

Scaduto il termine di pubblicazione ed in assenza di ricorsi, la presente Ordinanza entra in vigore, abrogando di fatto la precedente Ordinanza del 01.02.2002.

**PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO**

**Il Sindaco:**

Corrado Solcà

**Il Segretario:**

Valentino Veri